

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 6/D**

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 settembre 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Antonio Piro, Avv. Fabio Sarandrea, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

**1. APPELLO N. 74 DELLA VIS CIVITANOVA, CONTRO L'A.C. REGGIANA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GIANDOMENICO LUIGI.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della Vis Civitanova e per l'effetto dichiara l'A.C. Reggiana Spa tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di €51.500,00 a titolo di premio alla carriera relativo al calciatore Giandomenico Luigi.

Liquida le spese del procedimento in € 500,00 da corrispondere alla FIGC, ponendole a carico della resistente A.C. Reggiana.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**2. APPELLO N. 76 DELL'A.C. SIENA, CONTRO L'A.C. PERUGIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE NELLO STADIO "A. FRANCHI", IN OCCASIONE DELLA GARA SIENA/PERUGIA DEL 24 GENNAIO 2004.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo dell'A.C. Siena Spa e dichiara per l'effetto l'A.C. Perugia Spa tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di € 3.056,14 (Iva inclusa) a titolo di risarcimento dei danni arrecati allo Stadio A. Franchi.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**3. APPELLO N. 86 DELLA U.S. MONTECOSARO, CONTRO L'A.C. REGGIANA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GIANDOMENICO LUIGI.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della Vis Civitanova e per l'effetto dichiara l'A.C. Reggiana Spa tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di €51.500,00 a titolo di premio alla carriera relativo al calciatore Giandomenico Luigi.

Liquida le spese del procedimento in € 500,00 da corrispondere alla FIGC, ponendole a carico della resistente A.C. Reggiana.

Ordina restituirsì la tassa reclamo.

**4. RECLAMO N. 87 DELLA F.C. CROTONE, CONTRO L'U.S. AVELLINO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE NELLO STADIO "EZIO SCIDA", IN OCCASIONE DELLA GARA CROTONE/AVELLINO DELL'11 MAGGIO 2003.**

La Commissione Vertenze Economiche preso atto che tra le medesime Società pende altra vertenza relativa alla medesima gara su reclamo dell'U.S. Avellino, rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta di entrambe le vertenze.

**5. RECLAMO N. 89 DELL'F.C. SPORTING BENEVENTO, CONTRO LA F.C. PELORO MESSINA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI EURO 44.000,00 DOVUTA A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI CRIACO LEO E MORELLI VASCO.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo del F.C.S. Benevento e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

**6. APPELLO N. 69 DELLA FERMANA CALCIO, CONTRO LA S.S. STELLA AZZURRA MARTINFIVE, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE OLIVIERI NIKOLA (C.U. 18/E 2003/2004).**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Fermana Calcio e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**7. APPELLO N. 70 DELLA FERMANA CALCIO, CONTRO LA S.S. STELLA AZZURRA MARTINFIVE, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE DEL MORO STEFANO (C.U. 18/E 2003/2004).**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Fermana Calcio e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**8. APPELLO N. 71 DELLA FERMANA CALCIO, CONTRO LA S.S. STELLA AZZURRA MARTINFIVE, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE MARINI MARCO (C.U. 18/E 2003/2004).**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Fermana Calcio e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**9. APPELLO N. 72 DELLA FERMANA CALCIO, CONTRO LA S.S. STELLA AZZURRA MARTINFIVE, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE MARINI PIERPAOLO (C.U. 18/E 2003/2004).**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Fermana Calcio e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**10. APPELLO N. 10 DELLA A.D. DECIMUM LAZIO FEMMINILE CONTRO LE CALCIATRICI BONI VALENTINA, LANZIERI VALENTINA, SORVILLO MARIA, VOLPI M. IOLE AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI NN. 211-212-213-214 DEL 16 LUGLIO 2004.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della A.D. Decimum Lazio Femminile e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

**11. RECLAMO N. 18 DEL CAGLIARI CALCIO, CONTRO IL COSENZA CALCIO 1914 PER IL RICONOSCIMENTO DELLA INSUSSISTENZA DEL DEBITO MATURATO A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE ROCCO SABATO.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo del Cagliari Calcio Spa e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 24 settembre 2004

IL SEGRETARIO  
FEDERALE  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro